

SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INNOVATIVO DI GESTIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A PERSONE SINGOLE E/O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O DISAGIO SOCIALE E/O ABITATIVO.

TRA

COMUNE DI MILANO - C. F. e Partita I.V.A. 01199250158 - con sede in Piazza Della Scala n. 2, rappresentato dal Direttore domiciliato per la carica in via Larga n. 12 – 20121 Milano, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art.71 del vigente Statuto del Comune di Milano, in forza del provvedimento di incarico e dal Direttore domiciliato per la carica in via Larga n. 12 – 20121 Milano, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art.71 del vigente Statuto del Comune di Milano, in forza del provvedimento di incarico, ognuno per le proprie competenze

E

SOGGETTO AREA A – C.F. e Partita I.V.A. - con sede legale in Via n. - CAP, rappresentata da, nato a il domiciliato per la carica in via n. –, CAP quale capofila del Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito in data unitamente a (C.F. e Partita I.V.A.) con sede legale a, via n. – CAP d'ora in avanti **“Concessionario”**;

PREMESSO CHE

- la procedura di co-programmazione (in applicazione dell'Art. 55 del Codice del Terzo Settore) finalizzata a delineare una strategia per lo sviluppo di possibili soluzioni abitative nonché di azioni inerenti la filiera degli alloggi da destinare al disagio sociale e abitativo in generale, ed all'emergenza abitativa in particolare, è stata avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 06/03/2025 e conclusa con l'approvazione, con Determinazione Dirigenziale n. 7521 del 10/09/2025, del documento di sintesi del percorso e preliminare alla fase di co-progettazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1568 del 11/12/2025 ha approvato gli “Indirizzi per la realizzazione della co-progettazione (in applicazione dell'Art. 55 del Codice del Terzo Settore) per lo sviluppo di un sistema innovativo di gestione di alloggi da destinare a persone singole e/o nuclei familiari in condizioni di fragilità o disagio sociale e/o abitativo e l'affidamento in concessione di una prima tranche di alloggi nelle disponibilità del Comune di Milano”;
- la Determinazione Dirigenziale n. del ha approvato l'Avviso di istruttoria pubblica diretta all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione (in applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore) per lo sviluppo di un sistema innovativo di gestione di alloggi da destinare a persone singole e/o nuclei familiari in condizioni di fragilità o

disagio sociale e/o abitativo e l'affidamento in concessione di una prima tranche di alloggi nelle disponibilità del Comune di Milano;

- con Determinazione Dirigenziale n. del ... è stata appositamente costituita una Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- a seguito della valutazione delle proposte pervenute, con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxx sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione e avviato il percorso di co-progettazione che ha visto i/il costituendi/o raggruppamenti/o
- in data si è concluso con esito positivo il percorso di co-progettazione
- con comunicazione PEC in data PG è stato comunicato l'esito della procedura;
- ad esito della co-progettazione, in data è stata sottoscritta la Convenzione di collaborazione tra Comune di Milano e il/i soggetto/i individuato/i della durata di 5 anni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. del l'Amministrazione ha approvato il Programma di valorizzazione alternativo alla vendita (art. 28 e 31 della L.R. 16/2016 e s.m.i.) al fine dell'invio a Regione Lombardia dello stesso;
- con Deliberazione n. ... del la Giunta Regionale ha approvato il suddetto Programma di valorizzazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. del sono state assegnate n. unità immobiliari di proprietà comunale al/i costituendo/i raggruppamento/i al fine di realizzare il progetto così come da percorso di co-progettazione svolto; con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito delle suddette unità immobiliari;
- secondo le previsioni dell'art. xxx dell'Avviso pubblico, sono stati posti in essere sui soggetti di cui sopra i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi -ai sensi del D.P.R. n. 445/2000- in fase di domanda di partecipazione all'avviso pubblico;
- con atto notarile in data registrato a in data al n. serie, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra (capofila) e (mandante);

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Milano (da ora in avanti anche "Comune") e quale capofila e mandataria del RTI (da ora in avanti anche "**Concessionario**"), si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1.1. Il Comune assegna in comodato d'uso gratuito al Concessionario, per il tramite del gestore del patrimonio residenziale comunale MM S.p.A., n. (.....) unità immobiliari individuate ad uso abitativo identificate nell'elenco allegato al presente atto (di seguito la "**Concessione**") quale parte integrante (Allegato A), site; tali unità immobiliari sono vincolate all'attuazione del progetto esito del percorso di co-progettazione, depositato in atti e qui

integralmente richiamato e ritenuto parte integrante del presente atto, benché allo stesso non allegato. La consegna delle unità immobiliari al Concessionario potrà avvenire in lotti, secondo il cronoprogramma allegato al progetto esito del percorso di co-progettazione.

1.2. Le unità immobiliari e le eventuali relative pertinenze (cantine, ecc. laddove presenti) di cui al comma precedente (di seguito le “**Unità Immobiliari**”), sono assegnate al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e verranno formalmente consegnate a cura di MM S.p.A. con apposito/i verbale/i da redigersi in contraddittorio, che attesti/no lo stato delle Unità Immobiliari consegnate, secondo modalità e tempistiche da concordarsi tra le parti, al fine di consentire al Concessionario l’immissione anticipata nella detenzione per la successiva attribuzione in uso con titolo idoneo degli alloggi al/ai soggetto/i partner della co-progettazione selezionato per Area B, che avrà/avranno il compito di ristrutturare e gestire da un punto di vista immobiliare e sociale gli alloggi. Qualora una o più Unità Immobiliari dovessero risultare non disponibili per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà delle Parti, si provvederà ad eventuali sostituzioni con altre unità, qualora disponibili, già individuate nell’ambito del progetto, da definirsi congiuntamente tra le Parti, unitamente alle tempistiche di consegna.

Articolo 2 (Durata)

2.1. La concessione in comodato d’uso gratuito di cui all’articolo 1 avrà la durata pari a quella del Programma di Valorizzazione, approvato da Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. del stimata in massimo 25 anni.

2.2. Al termine del periodo di cui sopra, o in caso di risoluzione della Concessione per una delle ipotesi espressamente previste nella stessa, le Unità Immobiliari dovranno essere riconsegnate al Comune per il tramite del gestore MM S.p.A., entro 60 giorni dalla data di scadenza o di formale diffida, in efficiente stato manutentivo, liberi da cose e persone, senza pretesa da parte del Concessionario di indennizzo alcuno per le migliorie apportate e/o per eventuale sgombero da persone o cose.

Articolo 3 (Attuazione del progetto)

3.1. Il Concessionario si impegna ad attuare il progetto definito secondo i contenuti, le modalità, le fasi e i tempi indicati nel progetto esito della co-progettazione, anche per il tramite del Soggetto di Area B alle condizioni delineate nello stesso, qui integralmente richiamato quale parte integrante della presente Concessione, benché allo stesso non allegato, redatto nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 1568/2025, del conseguente Avviso pubblico e del Programma di valorizzazione approvato, con particolare riferimento alle seguenti linee di sviluppo progettuale:

- A.1 – Coordinamento e monitoraggio del sistema; definizione dei moduli innovativi di intervento declinati sulle diverse tipologie di persone destinatarie degli alloggi.
- A. 2 – Reperimento delle risorse economico finanziarie necessarie al progetto, indebitamento e costituzione di uno strumento finanziario per reimpiegare le risorse derivanti dalla gestione degli alloggi al fine di recuperare ulteriori immobili. Coordinamento di tutte le

attività di fundraising del progetto. Gestione economico-finanziaria-contabile dei flussi di entrata e uscita per supportare la fattibilità del progetto sociale per tutta la durata.

- A.3 – Coordinamento e assistenza tecnica per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione degli alloggi e relativa individuazione degli standard da garantire per fornire adeguato supporto tecnico al progetto sociale. Attribuzione in uso ai/al soggetti/o partner di Area B degli alloggi messi a disposizione.
- A.4 - Attività di informazione e sensibilizzazione delle associazioni di categoria e dei portatori di interesse in campo sociale al fine di favorire l'accesso delle fasce di popolazione più fragili al mercato privato della locazione.

3.2. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto dovranno essere preventivamente concordate nella Cabina di Regia Integrata, di cui al successivo art. 9, e, in ogni caso, non potranno determinare un aggravio di spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 4 (Attribuzione in uso delle unità immobiliari ai/al soggetto/i partner di Area B)

4.1. Le Unità Immobiliari, suddivise per gli Ambiti che si definiranno nel percorso di co-progettazione, saranno attribuite in uso con idoneo titolo dal Concessionario per la durata massima di 25 anni ai/al soggetto/i partner della co-progettazione per Area B, che avrà/avranno il compito di ristrutturare e gestire da un punto di vista immobiliare e sociale gli alloggi.

4.2. È stato preventivamente verificato che il/i soggetto/i di Area B non ha/hanno in corso contenziosi e morosità verso il Comune di Milano relativamente all'occupazione di altri immobili e che non siano stati regolarizzati.

Articolo 5 (Interventi di recupero e allestimento delle unità immobiliari)

5.1. Il Concessionario si impegna a coordinare la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi, impiantistici e di fornitura di arredo necessari per recuperare e allestire le unità immobiliari di cui sopra, che saranno attuati dal/dai soggetto/i di Area B, il/i quale/i provvederà altresì alla rimozione e allo smaltimento di quanto eventualmente presente nelle Unità Immobiliari da recuperare e nelle relative pertinenze, oltre alla rimozione di dispositivi di protezione dall'intrusione, eventualmente presenti presso le Unità Immobiliari.

5.2. Il suddetto coordinamento dovrà avvenire da parte del Concessionario mediante la definizione di apposite linee guida di intervento e computo metrico di massima riferiti al patrimonio da recuperare.

5.3. Gli interventi edilizi, in capo ai/al/i soggetto/i di Area B, dovranno essere eseguiti secondo le fasi e i tempi indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esito della co-progettazione, tenendo conto del contesto abitativo in cui sono collocate le Unità Immobiliari interessate.

5.4. Il Concessionario si impegna affinché il/i soggetto/i di Area B si faccia carico di tutte le procedure necessarie per l'esecuzione degli interventi di recupero edilizio ed impiantistico, nel rispetto delle previsioni di leggi e regolamenti; inoltre, dovrà farsi carico della acquisizione e/o redazione di tutta la

documentazione/certificazione, anche in ambito energetico, attestante la conformità degli interventi eseguiti alle normative di settore, oltre che degli eventuali accatastamenti o variazioni catastali derivanti dalle difformità rispetto allo stato di fatto o dagli interventi di recupero effettuati.

5.5. In nessun caso sono ammesse modifiche all'aspetto architettonico degli edifici, ovvero interventi che comportino modifiche alla facciata esterna, alla sagoma attuale, alle parti comuni.

5.6. Eventuali imprese utilizzate per i lavori in questione dovranno risultare iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Milano, previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.

5.7. Il Concessionario, per tramite del/i soggetto/i di Area B, a conclusione dei lavori di ripristino delle Unità Immobiliari, dovrà fornire i documenti relativi ai collaudi e tutte le relative certificazioni tecniche di legge.

Articolo 6 (Costi per la gestione del progetto)

6.1. Le risorse necessarie all'attuazione del progetto saranno reperite tramite fundraising, partecipazione a bandi e indebitamento e verranno messe a disposizione e gestite confluendo in uno strumento finanziario sperimentale, che sarà gestito dal Concessionario con l'obiettivo di sostenere le spese di ristrutturazione e allestimento degli alloggi coinvolti dal progetto messi a disposizione dal Comune.

L'obiettivo è la costituzione di uno strumento finanziario sperimentale che consenta il reimpiego delle risorse derivanti dalla gestione (l'introito da canoni/rette al netto della parte non utilizzata per la copertura delle spese di gestione e finanziarie) per il recupero di ulteriori alloggi messi a disposizione in fasi successive e per la durata massima della convenzione di co-progettazione.

Articolo 7 (Condizioni generali e oneri a carico del Concessionario)

7.1. Il Concessionario si impegna ad utilizzare le Unità Immobiliari concesse, esclusivamente ai fini dell'attuazione del progetto.

7.2. Il Concessionario dovrà garantire che il/i soggetto/i di Area B svolga tutte le attività utili a prevenire il verificarsi e/o il consolidarsi di situazioni di morosità.

7.3. Il/I soggetto/i di Area B risponderà degli eventuali danni arrecati alle Unità Immobiliari per incuria durante il periodo di concessione, anche se provenienti dai nuclei assegnatari, o da terzi in generale. A tal fine, il/i soggetto/i di Area B ha l'obbligo di consentire al Comune di eseguire verifiche, anche per il tramite del gestore del patrimonio comunale, qualora necessario.

7.4. Ferma restando la disciplina della presente Concessione, i miglioramenti e le addizioni eseguite nelle Unità Immobiliari, purché autorizzate dal Comune, alla scadenza della presente Concessione resteranno di proprietà del Comune stesso, senza che questo sia tenuto a versare alcun compenso.

7.5. Sono a carico del/dei soggetto/i di Area B la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza e/o tecniche, occorrenti sia per l'uso delle Unità Immobiliari assegnate, sia per lo svolgimento delle attività finalizzate a dare attuazione al progetto, fermo restando che la sottoscrizione della presente Concessione non costituisce impegno al rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. Il Comune si rende fin d'ora disponibile a sottoscrivere eventuali istanze/documenti per le quali, ai sensi delle normative vigenti, sia richiesta specifica sottoscrizione da parte della proprietà delle Unità Immobiliari.

7.6. Il Concessionario si impegna a corrispondere sulla base della bollettazione che verrà emessa, con decorrenza dalla data di consegna delle Unità Immobiliari e per tutta la durata della presente Concessione, compresi i periodi di eventuale sfitto, gli oneri accessori (riscaldamento, acqua, pulizie, illuminazione e manutenzione degli spazi comuni, ascensore ove presente etc., escluse le spese di proprietà che rimarranno in carico al Comune) afferenti alle Unità Immobiliari assegnate, nonché il pagamento di tasse e imposte, ove dovute. Il pagamento degli oneri accessori avverrà nelle modalità e nelle tempistiche stabilite dal gestore del patrimonio comunale. Quanto sopra fatto salvo le modalità e gli accordi tra il Concessionario e il/i soggetto/i di Area B, dalla data di attribuzione in uso delle Unità Immobiliari.

7.7. Il Concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa RC (Responsabilità Civile) per danni causati a persone, animali e cose, nello svolgimento delle attività progettuali previste dalla presente Concessione e nell'utilizzo delle Unità Immobiliari assegnate, anche mediante integrazione di polizza esistente, dandone dimostrazione mediante consegna di copia del relativo documento all'Area del Comune contestualmente alla stipula della Convenzione richiamata in premessa. La copertura assicurativa dovrà avere durata per tutto il periodo di validità della presente Concessione.

Articolo 8 (Responsabilità)

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da ogni onere e responsabilità inerenti e/o connessi alla realizzazione e allo svolgimento di tutte le attività previste dalla proposta progettuale, siano esse esercitate direttamente, ovvero attraverso l'ausilio di altri soggetti. In particolare il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità, pretesa, diritto e/o ragione, anche di terzi, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità anche conseguente all'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti, nonché ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Concessione.

Articolo 9 (Monitoraggio e controllo)

9.1. Nell'ambito della co-progettazione viene istituita la Cabina di Regia Integrata quale organismo collegiale di coordinamento che sarà composta da un massimo di 6 componenti effettivi individuati tra i referenti del Comune di Milano e dei diversi Enti del Terzo Settore che entreranno in rapporto di partnership con l'Amministrazione. Le modalità di presenza nella Cabina di Regia Integrata sia per la parte pubblica sia per la parte del Terzo Settore saranno oggetto di specifico lavoro congiunto all'interno del percorso di co-progettazione. La Cabina di Regia Integrata è il luogo decisionale responsabile dell'attuazione e del buon andamento dell'intero processo di co-progettazione.

La Cabina di Regia presidia l'attuazione delle Linee di Sviluppo mediante un costante e puntuale raccordo con il livello gestionale ed è luogo di valenza strategica in relazione ai contenuti oggetto di co-progettazione e si potranno attivare spazi di relazione diretta sia con l'Amministrazione comunale, mediante specifici incontri congiunti, sia con altri livelli istituzionali e con altri enti coinvolti e interessati, al fine di promuovere un'azione unitaria di fronte a problematiche e a possibili linee di lavoro che a partire dai contenuti della co-progettazione si aprano a relazioni e alleanze più ampie e maggiormente articolate.

9.2. La Cabina di Regia eserciterà funzioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione del progetto.

9.3. da definire nel corso della co-progettazione

9.4.

Articolo 11 (Divieto di cessione)

È vietata la cessione a terzi della presente Concessione, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ad esclusione del/i soggetto/i selezionato/i per Area B che avrà/avranno il compito di ristrutturare, allestire e gestire da un punto di vista immobiliare e sociale gli alloggi.

Articolo 12 (Garanzie)

12.1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto il Concessionario ha prestato la cauzione di € (euro ...) mediante fideiussione N, rilasciata in favore del Comune di Milano da con sede legale a in Via in data consegnata agli atti del Comune. La presente fideiussione sarà valida per un anno dalla data di rilascio e si rinnoverà anno per anno sino alla scadenza finale della Concessione e sarà efficace sino alla restituzione alla scadenza dell'assegnazione, previa riconsegna al Comune delle Unità immobiliari in efficiente stato manutentivo.

12.2. A garanzia degli interventi di recupero delle Unità Immobiliari assegnate, il Concessionario ha prestato la cauzione € (euro) mediante fideiussione N. rilasciata in favore del Comune di Milano da, con sede legale a, Via, in data consegnata agli atti del Comune. La fideiussione ha validità a partire dalla data di

stipulazione della presente Concessione e sarà restituita a seguito dell'accertata agibilità delle Unità Immobiliari, conseguente agli interventi edilizi.

12.3. Le garanzie di cui ai commi precedenti operano a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

12.4. Le garanzie di cui ai commi precedenti saranno escutibili anche parzialmente, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno, nel caso in cui il Concessionario, nonostante la preventiva diffida a adempiere in un congruo termine, si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Concessione. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto, da parte del Concessionario, di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

12.5. In caso di escussione parziale, il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la corrispondente garanzia per pari importo, pena la decadenza della presente Concessione.

12.6. In caso di risoluzione della Concessione, disposta in danno del Concessionario ai sensi del successivo art. 13, il Comune ha diritto di avvalersi della garanzia per le maggiori spese sostenute per il completamento delle attività volte a dare attuazione al progetto, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

Articolo 13 (Risoluzione dell'accordo)

13.1. Fermo restando il caso di risoluzione di cui al precedente articolo 11, il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente Concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento, nel termine di 15 giorni nel caso in cui il soggetto attuatore:

- a) non rispetti le norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- b) non completi/avvii gli interventi di recupero edilizio delle Unità Immobiliari, in conformità al progetto entro mesi dalla data di consegna delle stesse;
- c) non rispetti la destinazione d'uso delle Unità Immobiliari assegnate per le finalità previste dal progetto;
- d)

13.2. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa)

La presente Concessione verrà risolta di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c:

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 - comma 8 - Legge 13/8/2010 n. 136;
- nel caso in cui il Concessionario, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021;
- nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15 (Osservanza di leggi e regolamenti)

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Concessione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 16 (Soluzione delle controversie)

Eventuali controversie relative al presente accordo, che non possano essere risolte bonariamente, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

Articolo 17 (Spese e registrazione)

Le parti danno atto che la presente Concessione è redatta per scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta fissa essendo la Concessione relativa a disposizioni soggette ad IVA a norma del combinato disposto dell'articolo 5 e 40 del DPR 131 del 1986.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro ogni 100 righe (foglio protocollo), ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte prima allegata al DPR 642 del 1972. Il Concessionario ha versato in data l'importo complessivo di euro € relativo all'imposta di bollo attraverso il modello F24 di cui ha consegnato ricevuta, conservata agli atti.

Articolo 18 (Trattamento di dati personali)

18.1. Le Parti danno atto che l'esecuzione della Concessione può comportare da parte delle stesse il trattamento di dati personali di soggetti terzi (i "Dati") sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa in materia nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

18.2. Nell'ambito della Concessione e con riferimento ai Dati il Comune e i soggetti facenti parte del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonomo titolare del trattamento e si impegnano, per quanto di propria competenza, a trattare i Dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Concessione ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

18.3. Ciascun titolare del trattamento si impegna, inoltre, a garantire l'adozione di preventive misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei Dati adeguato al rischio nonché il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di *privacy*.

18.4. Ciascun titolare del trattamento è tenuto a conservare i Dati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di obblighi di legge.

18.5. Ciascun titolare del trattamento può avvalersi di soggetti terzi ai quali affidare – in qualità di responsabili del trattamento – attività che comportano l'utilizzo dei Dati. In tal caso, il titolare del trattamento di competenza si impegna a verificare che tali soggetti presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della tutela dei Dati e a sottoscrivere con essi apposito contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n. 2016/679/UE.

18.6. Le Parti saranno ritenute responsabili di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi in seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali imputabili alla stessa o ai responsabili del trattamento dalla stessa incaricati e terrà indenne e manleverà l'altra parte da qualsivoglia responsabilità, obbligazione, anche risarcitoria, costo e/o spesa derivante, collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia giudiziali che stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità in relazione al trattamento di Dati svolto.

18.7. Qualora nel corso di esecuzione della Concessione si rendesse necessario un trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello disciplinato nella presente clausola, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare – se opportuno – le condizioni ivi pattuite, al fine di garantire piena conformità alle citate normative in materia di trattamento di dati personali.

Articolo 19 (Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti)

Il Concessionario è tenuto in vigenza della Concessione a rendere noto ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente Accordo. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

PER IL COMUNE DI MILANO

Il Direttore

.....

PER

In qualità di capofila del raggruppamento

Il Rappresentante Legale

.....

..... (in qualità di capofila del raggruppamento) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C. C., dichiara di approvare le singole clausole e, in particolare gli artt. 2 (Durata), 4 (Assegnazioni unità immobiliari), 5 (Interventi di recupero e allestimento delle unità immobiliari), 7 (Condizioni generali e oneri a carico del Soggetto attuatore), 8 (Responsabilità), 11 (Divieto di cessione), 12 (Garanzie), 13 (Risoluzione dell'accordo), 17 (Spese e registrazione).

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

PER

In qualità di capofila del raggruppamento

Il Rappresentante Legale

.....